

N. R.G. [REDACTED] (EDI)



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

Il Presidente designato dott. Michele Guernelli ,
letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di esdebitazione del sovraindebitato
incapiente ex art. 283 CCI, depositato in data 09/02/2026 nell'interesse di
[REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED] residente in
[REDACTED] c.f. [REDACTED] difesa
dall'avv. Elena Ceserani

letta la relazione redatta ai sensi dell'art. 283, IV comma CCI dal professionista
delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento, dott.
PAOLO MASCELLANI;

esaminata la documentazione allegata;

ritenuto preliminarmente che sussista la competenza del Tribunale di Bologna ai sensi
del combinato disposto dell'art. 283 comma III e dell'art. 27 comma II lett. b) CCI in
quanto il ricorrente è residente nel relativo circondario;

OSSERVA

- con le disposizioni del Decreto Legge n. 137/2020 (convertito in Legge n. 176/2020) è stato introdotto nel nostro ordinamento l'istituto della Esdebitazione del debitore incapiente, oggi compiutamente disciplinato dall'art. 283 CCI come da ultimo novellato, ,a cui può accedere, per una sola volta, il "*debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura*", "*ferma l'esigibilità del debito...se entro tre anni dal decreto del giudice sopravvengano utilità ulteriori rispetto a quanto indicato dal comma 2 che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori*";
- l'odierna ricorrente ha fornito l'elenco dei creditori (con le somme rispettivamente dovute) e tutti gli elementi richiesti dal comma 3 dell'art. 283 CCI, allegando copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, dichiarazione degli atti di amministrazione straordinaria del patrimonio compiuti negli ultimi cinque anni e indicazione degli stipendi e di tutte le entrate proprie e del proprio nucleo familiare;
- nella domanda e nella relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi sono state descritte sia le cause dell'indebitamento, sia la diligenza

impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, nonché l'esposizione delle ragioni della sua incapacità ad adempiere, l'attestazione di inesistenza di atti impugnati dai creditori e la positiva valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

- il nucleo familiare della ricorrente si compone unicamente della medesima. La sua unica fonte di reddito deriva dalla retribuzione, negli ultimi anni pari a circa euro 1.000 netti mensili, percepita in qualità di dipendente con contratti non stabili, a chiamata.
- la ricorrente risulta priva di qualsiasi patrimonio economicamente significativo, sia immobiliare che mobiliare e circa [REDACTED] complessivi su c/c bancari e rapporti postali;
- l'unico introito di cui dispone è rappresentato dallo stipendio proveniente dall'attività lavorativa, interamente assorbito dalle spese di mantenimento (cfr. rel. OCC);
- vive in abitazione condotta in locazione di cui paga regolarmente il canone (euro 500 mensili);
- da quanto riferito in atti e come anche attestato dall'OCC nella relazione particolareggiata, emerge che le ragioni che hanno generato e determinato la situazione di sovraindebitamento sono esclusivamente riconducibili agli eventi personali che hanno caratterizzato in misura predominante il vissuto della ricorrente. In particolare l'indebitamento è ingente (euro 133.801,50) prevalentemente fiscale e contributivo e risale agli anni in cui la ricorrente gestiva una piccola attività commerciale [REDACTED] nel centro storico di Bologna) iniziata nel [REDACTED] e cessata nel 2005. Le successive occupazioni discontinue, i problemi familiari (separazione dal coniuge, mantenimento della figlia minorenni avuta dal precedente compagno) e di salute documentati non hanno permesso neppure di accedere a rateizzazioni o rottamazioni del debito stesso.
- a norma del comma 7 dell'art. 283 CCI il giudice, assunte le informazioni utili, deve valutare la meritevolezza del debitore verificando, a tal fine, l'assenza di atti in frode, dolo e colpa grave nella formazione dell'indebitamento, cui non si può far fronte con i redditi della ricorrente;
- come precedentemente descritto, la debitrice è sostanzialmente priva di qualsiasi patrimonio economicamente – sia immobiliare che mobiliare – salvo per il reddito non continuativo da stipendio : in questa sede ad assumere valore determinante è il riscontro – allo stato positivamente acquisito – che il sovraindebitato non abbia alcuna utilità da offrire ai propri creditori (all'attualità, oppure secondo una previsione attendibile per il prossimo triennio), quale presupposto oggettivo che

distingue l'esdebitazione dell'incapiente rispetto all'ordinaria Liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268 e ss. CCI), pur ammessa anche in presenza di soli flussi reddituali;

- la ricorrente è persona fisica e non ha i requisiti per essere sottoposto alle procedure riservate agli imprenditori commerciali; non ha in precedenza beneficiato dell'esdebitazione; non vi è alcuna utilità effettiva, nemmeno in prospettiva futura, che egli possa offrire ai creditori; poiché l'intero reddito è assorbito da esigenze di mantenimento; non risulta che lo stesso abbia assunto senza la dovuta diligenza debiti in maniera sproporzionata rispetto alle sua capacità economica, sicché tale debitore incapiente è dunque da considerare meritevole;
- sono stati specificati i preventivi dei compensi richiesti dall'OCC, la debitrice ha specificato che potrà versare solo euro 500;
- può dirsi, infine, favorevolmente riscontrata dal Gestore della Crisi la veridicità dei dati esposti nella domanda di esdebitazione, nonché la mancanza di atti in frode;
- alla luce di quanto esposto in narrativa, sussistendo i presupposti sia oggettivi che soggettivi, la domanda può essere accolta, con conseguente inesigibilità dei debiti del ricorrente anteriori al deposito del ricorso e cessazione dei vincoli, pignoramenti e trattenute di spettanza dei relativi creditori;

P.Q.M.

visto l'art. 283 CCI,

1. dichiara definitivamente inesigibili nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] nata a [REDACTED] residente in [REDACTED] Via [REDACTED] i debiti anteriori alla data di deposito del ricorso;
2. dispone che al **31 dicembre** di ciascuno dei prossimi TRE anni il ricorrente depositi tramite l'OCC una dichiarazione documentata in ordine alla propria situazione reddituale, patrimoniale e occupazionale, che dovrà essere accompagnata da una relazione di conferma del Gestore della Crisi, con riserva di disporre la comparizione per acquisire ulteriori informazioni o dettare i provvedimenti conseguenti all'eventuale sopravvenienza di "utilità ulteriori che consentano il soddisfacimento dei creditori" che potranno iniziare azioni esecutive e cautelari sulle predette utilità entro i tre anni dal presente provvedimento; il mancato rispetto del deposito da parte del debitore dovrà essere immediatamente segnalata al giudice dal Gestore della Crisi;
3. dispone: a) che il Gestore della crisi, professionista incaricato dall'OCC, vigili nel triennio sul corretto adempimento degli obblighi sopra indicati a carico del debitore; b) che il Gestore della crisi comunichi immediatamente il verificarsi delle

condizioni di cui all'art. 283, commi 1 e 9 CCII; c) che il Gestore della crisi presenti comunque relazione annuale su quanto sopra; d) il potere di accesso dell'O.C.C. per la consultazione dei movimenti del conto corrente o altro strumento di accredito dello stipendio/pensione/assegno assistenziale e di pagamento dei debiti, intestato al debitore, al fine di controllare il permanere della situazione di incapienza;

4. dispone che il presente decreto sia comunicato – a cura del Gestore della Crisi – al debitore e a tutti i creditori, a mezzo PEC oppure (in caso di impossibilità di tale forma) a mezzo Raccomandata A.R., avvisando i creditori che possono proporre reclamo a norma dell'art. 124 CCII entro trenta giorni dalla suddetta comunicazione, con ricorso da depositare, con il patrocinio di un difensore, nel fascicolo del presente procedimento;
5. il Gestore della Crisi depositerà con sollecitudine nel fascicolo telematico (rispettando le norme tecniche per la formazione e il deposito degli atti telematici) la documentazione dell'avvenuta comunicazione e della relativa data di conoscenza da parte dei destinatari.

Si comunichi alla ricorrente e all'OCC.

██████████ 19/02/2026

Il P ██████████

Dott. Michele Guernelli